



Ordine Francescano Secolare d'Italia

Fraternità di Puglia "don Tonino Bello"

Regolamento

Consiglio Regionale OFS di Puglia

INTRODUZIONE

Il Consiglio Regionale OFS, anima e guida della Fraternità Regionale apre la riunione con la proclamazione della Parola di Dio e la preghiera.

Art. 1

Il Consiglio Regionale OFS è convocato ed è presieduto dal Ministro Regionale. La data dell'incontro è fissata nella sessione precedente. La convocazione con l'Odg è inviata a ciascun Consigliere almeno quindici giorni prima della riunione, unitamente ai documenti da esaminare.

Art. 2

La Segreteria, in relazione alla riunione di Consiglio, ha il compito di:

- a. preparare, d'intesa con il Presidente, lo svolgimento dei lavori;
- b. approntare tutti quei testi e documenti necessari o utili;
- c. verbalizzare quanto viene detto e stabilito durante le riunioni.

Art. 3

Una riunione di Consiglio è valida, se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

In apertura della riunione, su proposta del Presidente, si procede ad:

- a. eleggere il Moderatore;
- b. approvare eventuali modifiche del Regolamento del Consiglio.

Art. 5

Il Ministro Regionale, il Vice Ministro Regionale, il Segretario, il Presidente di turno della CAS costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Art. 6

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. dare disposizioni per un ordinato svolgimento dei lavori;
- b. se il Presidente lo richiede, stabilire l'ordine del giorno.

Art. 7

Nelle diverse unità di lavoro ci si attiene alla discussione degli argomenti proposti. Eventuali argomenti urgenti, ulteriormente presentati, possono essere trattati, soltanto se c'è il consenso della maggioranza dei presenti.

Art. 8

In fase di discussione tutti i Consiglieri possono intervenire. E' compito del Moderatore di turno concedere la parola secondo l'ordine di prenotazione e fare in modo che gli Interventi siano "concisi, costruttivi e, soprattutto, pertinenti". Il tempo di ogni intervento è al massimo di cinque minuti.

Art. 9

Sullo stesso argomento di norma non sono ammessi più di due interventi da parte di uno stesso Consigliere. Solo il Ministro Regionale e il Presidente di turno della CAS possono derogare a questa norma. Il secondo intervento – qualora venisse concesso – non potrà comunque superare i tre minuti.

Art. 10

Nella discussione si procede nel seguente modo:

- a. il Presidente presenta l'argomento da discutere;
- b. i Consiglieri, sulla base delle relazioni e degli interventi, di cui sono già a conoscenza, esprimono il proprio parere nei tempi previsti e indicati dal Moderatore;
- c. esaurita la discussione, il Ministro formula la delibera relativa all'argomento trattato, cioè la decisione adottata dalla maggioranza dei presenti;
- d. il Segretario verbalizza la delibera;
- e. il Ministro passa all'argomento seguente.

Art. 11

Discussi tutti gli argomenti presenti nell'Ordine del giorno, il Ministro dichiara chiusa la seduta.

Art. 12

Il Segretario redige il verbale della riunione, provvedendo ad inviarlo agli interessati entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dei lavori del Consiglio.



Fr. Agostino Buccoliero ofm
Presidente di turno della C. A. S.



Maria Ranieri
Ministra Regionale OFS